



**COMUNE DI ZIMELLA**  
**PROVINCIA DI VERONA**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA  
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER  
FUNZIONI TECNICHE**

**(art. 113 DEL D. LGS. 18.4.2016 N. 50 e ss. mm. e ii.)**

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE-FUNZIONI ED ATTIVITA' OGGETTO DEGLI INCENTIVI

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI  
PREVISTI

Art. 10 – APPALTI GESTITI DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)

ART. 11 - RINVIO

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato "Codice degli appalti".

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione-Funzioni ed attività oggetto degli incentivi**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti funzioni/attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento (RUP);
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture meglio sotto dettagliate:

- a) appalti di manutenzioni, ordinarie o straordinarie, purché configurabili come appalti complessi;
- b) concessioni di lavori ex artt. 164 e 179 del Codice;
- c) concessioni di servizi o forniture, ex artt. 164 e 179 del Codice qualora sia nominato il direttore dell'esecuzione;
- d) operazioni di partenariato pubblico – privato, in tutti i casi si applichino le disposizioni del Codice in materia di appalti, incluso l'art. 113;

3. Negli appalti relativi a servizi e forniture, gli incentivi per l'esercizio delle funzioni tecniche di cui al comma 1 vengono corrisposti solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

4. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie. Sono altresì esclusi dagli incentivi:

- a) tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del Codice degli appalti, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta;
- b) affidati mediante adesione a soggetti Aggregatori (es. Consip);
- c) per i servizi e forniture ove non sia nominato il Direttore dell'Esecuzione ex art. 113, comma 2, del Codice (appalti di servizi o forniture) - Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.;
- d) affidati senza procedura ad evidenza pubblica, quali ordinanze e lavori/forniture/servizi di somma urgenza;
- e) che riguardino appalti c.d. esclusi, ex art. 17 del Codice;
- f) in tutti i casi in cui l'incentivabilità delle funzioni tecniche sia espressamente esclusa da specifiche disposizioni del Codice (ad esempio: art. 3, co. 3 del Codice);
- g) che prevedono attività tecniche di direzione lavori o di collaudo connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 28, co. 5 della L. 17.08.1942, n. 1150 ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione (art. 1, co. 2 lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.).

5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

### **Art. 3 - Soggetti beneficiari**

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio con qualifica non dirigenziale, che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia del Comune di Zimella con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse dell'Ente medesimo.

2. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del

Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c) nel responsabile unico del procedimento (RUP);

d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

#### **Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche**

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% (due per cento) dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

a) per opere e lavori fino a € 1.500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;

b) per opere, lavori di importo superiore a € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,5% dell'importo a base di gara.

5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

a) per servizi o forniture fino a € 200.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;

b) per servizi o forniture di importo superiore a € 200.000,00 il fondo è pari all'1,5% dell'importo a base di gara.

6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

7. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

8. Le medesime percentuali si applicano anche con riferimento all'esecuzione di lavori o alla fornitura e gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori mediante contratti di appalto, come definiti nella lettera II) dell'art. 3 del Codice degli appalti, aggiudicati mediante contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato.

9. Ai fini della quantificazione del fondo, le percentuali stabilite dal comma 6 sono commisurate al valore della concessione, ovvero, secondo quanto prevede l'art. 167 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, al fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Amministrazione, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

10. Nel caso di contratti misti di concessione, si applicano le quote riferite al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 169 del Codice degli appalti.

11. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

12. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo, sempreché vi sia capienza nel relativo quadro economico.

#### **Art. 5 - Gruppo di lavoro**

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in sede di determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali

necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro;
- il crono programma per ogni fase da espletare.

3. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile di cui al comma 1.

#### **Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione**

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

<b>OPERE E LAVORI</b>			
Prestazioni/Incarichi		Percentuali	
Funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	RUP	40%	90%
	Collaboratori		10%
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice degli Appalti)	Responsabile	5%	90%
	Collaboratori		10%
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli Appalti)	Responsabile	5%	90%
	Collaboratori		10%
Predisposizione, controllo ed espletamento delle procedure di gara	Responsabile	10%	90%
	Collaboratori		10%
Direzione dei lavori	Direttore lavori	30%	90%
	Collaboratori		10%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico-funzionali	Collaudatore	10%	90%
	Collaboratori		10%
Totale		100%	

<b>FORNITURE E SERVIZI</b>			
Prestazioni/Incarichi		Percentuali	
Funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	RUP	40%	90%
	Collaboratori		10%
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice degli Appalti)	Responsabile	5%	90%
	Collaboratori		10%
Predisposizione, controllo ed espletamento delle procedure di gara	Responsabile	15%	90%
	Collaboratori		10%
Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia, verifica di conformità per servizi e forniture sopra	Direttore per l'esecuzione	40%	80%
	Collaboratori del direttore per l'esecuzione		10%
	Collaudatore		10%

soglia			
Totale		100%	

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

#### **Art. 7 - Accertamento delle attività svolte**

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

#### **Art. 8 - Liquidazione dei compensi**

1. Il Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi.

A conclusione del procedimento (a seguito di collaudo o di verifica di regolare esecuzione del servizio), il competente Responsabile del servizio, provvede alla liquidazione dell'incentivo spettante ai dipendenti coinvolti direttamente nelle procedure di acquisizione di lavori, beni e/o servizi, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata in un'unica soluzione con l'approvazione del certificato di collaudo (o c.r.e.) se trattasi di lavori e a seguito di verifica di conformità, se trattasi di servizi o di forniture.

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio del Personale in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

#### **Art. 9 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante può ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. nei casi di incrementi dei tempi .

3. La somma che residua costituisce economia.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a

sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

#### **Art. 10 Appalti gestiti dalla Centrale Unica di Committenza (CUC)**

1. Quando il Comune di Zimella si avvale delle attività della Centrale Unica di Committenza (CUC) a cui aderisce, per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del Codice, su richiesta della stessa può essere riconosciuta per il personale di quest'ultima la quota parte dell'incentivo prevista per la/e fase/i gestite.
2. Nella convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Zimella e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
3. La centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.
4. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del Responsabile del Settore del Comune, tenuto conto delle professionalità necessarie, che liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l'aggiudicazione della gara da parte del Comune.

#### **Art. 11 – Rinvio**

1. I Responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore e fase transitoria**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 19.04.2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016) e fino alla data di approvazione del presente regolamento sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
3. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
4. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D. Lgs. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex. art. 92 commi 5 e 6 del D. Lgs. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito regolamento comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 27/03/2001, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
5. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione interna di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D. Lgs. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex. art. 13-bis del D. Lgs. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge 114/2014 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito regolamento comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 27/03/2001, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
6. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.